

N.13480/2012 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice Designato  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e  
ss. c.p.c. promosso da:

Avv. V. A. Omissis

RICORRENTE

CONTRO

G. R. Omissis

RESISTENTE-CONTUMACE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza  
del 29 novembre 2012;

RILEVATO CHE

La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento in proprio favore della somma di euro 36.358,80, oltre accessori ed interessi sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le attività difensive giudiziali prestate in favore dello stesso e meglio descritte nel ricorso è fondata e come tale merita di essere accolta.

Il ricorrente, infatti, ha fornito prova adeguata di aver svolto le predette attività versando in atti copia degli atti giudiziari che ha redatto in adempimento dei mandati conferitigli dal R..

La sussistenza e l'entità del credito maturato in capo al ricorrente in relazione alle predette attività è poi comprovata dalle dettagliate note spese, elencanti le singole prestazioni rese e gli importi addebitati per ciascuna di esse a titolo di diritti e onorari, che sono state prodotte come documenti nn. 1 e 4 e che risultano sottoscritte, evidentemente per accettazione, dal R. (sottoscrizione che deve intendersi per tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art.215, comma 1, n. 1 c.p.c.). A ciò aggiungasi che la teste L. Brigadoi, sentita nel corso del giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 13 novembre 2012), ha dichiarato di essere stata presente allorchè le predette note spese furono sottoposte al resistente e da lui sottoscritte nonché che egli, in quella occasione, promise che avrebbe provveduto a corrispondere all'Avv. Bonino gli importi in esse indicati.

Ciò detto occorre ora stabilire se per determinare l'entità del corrispettivo da riconoscersi all'attore per l'attività prestata in favore del re-

sistente debba applicarsi la tariffa forense (d.m. 127/2004), che è stata abrogata dall'art. 9 comma 1 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, o piuttosto il regolamento 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, tra le quali è compresa quella di avvocato, che è entrato in vigore in data 23 agosto 2012, in attuazione dell'art. 9, comma 2, primo periodo del d.l. 1/2012.

E' opportuno rammentare che l'art. 9, comma 1, del predetto decreto legge ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate e che, in sede di conversione, è stato aggiunto un comma, il terzo, che ha previsto che le tariffe vigenti alla data in vigore del decreto continuassero ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Orbene il regolamento 140/2012, che ha natura di fonte di diritto sostanziale, dal momento che fissa, in difetto di accordo tra le parti, i parametri per la determinazione del compenso spettante al professionista nei confronti del proprio cliente, non contiene norme di diritto transitorio né esse sono rinvenibili nell'art. 9, se non la già citata proroga dell'applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 "limitatamente alle liquidazioni giudiziali".

L'art. 41 del regolamento 140/2012 invece prevede che:"le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

Si tratta allora di stabilire quale sia l'ambito di efficacia temporale del nuovo regime dei parametri ed in particolare se esso si applichi anche alle prestazioni professionali svolte, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore, con la precisazione che tale verifica va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all'art. 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali.

Ciò detto ad avviso di questo Giudice le disposizioni di diritto sostanziale contenute nel

d.l.1/2012 e nel d.m.140/2012 non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l'art.2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l'obbligo della forma scritta per l'accordo sul compenso dell'avvocato.

Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la riforma, di ridurre a due (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale), rispetto ai quattro originariamente previsti dall'art. 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista.

A ciò si aggiunga che l'art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti.

Ancora l'applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero-integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell'avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell'incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l'applicazione retroattiva dello stesso.

Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all'entità dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m.140/2012 e alle norme sanzionatorie, come gli artt. 10 e 4, ultimo comma (disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che riguarda i difensori di entrambe le parti), in esso contenute il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente.

La predetta conclusione è ancor più inaccettabile nei casi, come quello di specie, in cui il mandato professionale sia stato conferito ed

anche interamente eseguito prima della data di entrata in vigore del d.l.1/2012.

Infatti se ad essi si applicasse il nuovo sistema, e quindi i parametri, non essendo stata allegata né dimostrata l'esistenza di un accordo scritto sulla entità del compenso, si pregiudicherebbe il diritto di credito del professionista che non solo è sorto ma è addirittura divenuto esigibile prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema. Né, d'altro canto, è in nessun modo pensabile che le condizioni economiche di un rapporto, interrottosi in modo non amichevole, possano essere, di norma, rinegoziate sulla base dei nuovi criteri, per l'intuibile impossibilità per il professionista di ristabilire un contatto con il cliente, nel momento in cui questi ha dimostrato totale indisponibilità a ciò, sottraendosi anche alla richiesta di pagamento del compenso.

A conferma di quanto detto vale la pena evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle recentissime pronunce nn.17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 abbiano affermato, sia pure con riferimento al diverso problema della applicazione dei parametri alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che, qualora la attività difensiva giudiziale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle tariffe, queste continuino a trovare applicazione.

Ciò precisato giova evidenziare come gli importi richiesti dal ricorrente siano congrui e conformi alle previsioni della tariffa forense in vigore fino al 23 agosto 2012 cosicché possono riconoscersi per intero. Sull'importo complessivo spettano anche gli interessi di mora al tasso legale dalla data della notifica del ricorso cautelare a quella del saldo effettivo.

Passando alla quantificazione delle spese del presente procedimento esse vanno poste a carico del resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, anche per quanto riguarda fase cautelare ante causam, e si liquidano come in dispositivo.

Alla relativa liquidazione si deve procedere sulla base delle tariffe per quanto riguarda la fase cautelare ante causam, all'esito della quale è stato confermato il decreto emesso inaudita altera parte, e in base ai parametri introdotti dalla d.m. 140/2012 per quanto riguarda il presente giudizio.

Tale conclusione discende dalle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte

nelle recentissime pronunce n.17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 secondo le quali i nuovi parametri sono da applicare “ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto precisato e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte svolta in epoca precedente quanto ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

A ben vedere la Suprema Corte ha assimilato l'abrogazione del sistema tariffario e la sostituzione di esso con il regime dei parametri all'ipotesi, già esaminata dalla giurisprudenza in passato, della successione delle tariffe professionali forensi e ha quindi ribadito l'orientamento, ripetutamente espresso sul punto, secondo il quale, tenuto conto del carattere unitario della prestazione difensiva, gli onorari devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr. tra le tante Cass. 19/12/2008 n. 29880 e Cass. 3/8/2007 n. 17059).

E' evidente poi, che, secondo il giudice di legittimità, il momento in cui l'incarico professionale avente ad oggetto una attività difensiva giudiziale si può considerare concluso è quello immediatamente precedente la decisione o la liquidazione.

Si noti poi che, con sentenza del 5 novembre 2012 n.18920, la Cassazione Sezione Lavoro, ha chiarito quale sia il regime da applicarsi nel caso in cui un grado di giudizio (rectius: l'attività difensiva ad esso relativa) si sia svolto sotto la vigenza del regime tariffario e il grado successivo sotto la vigenza del regime dei parametri, stabilendo che: “In caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio”.

In applicazione di tali principi può pertanto affermarsi che allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, la fase cautelare ante causam si sia svolta interamente sotto la vigenza delle tariffe è in base ad esse che va quantificato l'importo da riconoscere al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di lite della predetta fase ed esse si liquidano come in dispositivo.

Per quanto riguarda invece il presente giudizio di merito il momento in cui si è esaurita l'attività difensiva ad esso relativa corrisponde all'ultima udienza, che si è tenuta successivamente all'entrata in vigore del d.m. 140/2012, cosicché il compenso per l'intera attività difensiva svolta nel corso di esso va quantificato in base ai parametri, senza tener conto della nota spese depositata dal ricorrente che è stata redatta in base alla tariffa abrogata.

Orbene, ai fini di tale liquidazione occorre tener presente che l'entità del credito riconosciuto all'istante rientra nello scaglione delle cause di valore da euro 25.000,01 ad euro 50.000,00 e che è possibile discostarsi dai valori medi di riferimento previsti dalla tabella A Avvocati del regolamento 140/2012, in relazione al predetto scaglione, per le fasi in cui si è svolto il giudizio, in misura pari al 50 %, avuto riguardo alla semplicità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso e alle caratteristiche del procedimento e, per quanto attiene alla fase istruttoria, alla circostanza che si è svolta in un'unica udienza con l'escussione di un solo teste.

Il compenso che pertanto spetta all'istante per l'attività svolta nel presente procedimento è di complessivi euro 2.250,00, di cui 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 600,00 per la fase istruttoria ed euro 750,00 euro per la fase decisoria.

Al ricorrente può anche riconoscersi in via presuntiva un rimborso delle spese quantificabili, in complessivi euro 250,00, di cui 225,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato e i restanti euro 25,00 per spese di notifica e di scritturazione.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, liquida in favore del ricorrente in relazione ai titoli di cui in motivazione i seguenti importi:

- a titolo di compenso per le prestazioni professionali di cui in motivazione la somma di euro 36.358,80, secondo i dettagli di cui ai docu-

menti 1 e 4, oltre agli interessi di mora al tasso legale, su tale somma, dalla data della notifica del ricorso cautelare a quella del saldo effettivo;

- a titolo di rimborso delle spese della fase cautelare ante causam la somma di euro 2.972,59, di cui per 899,00 per diritti, 1.500,00 per onorari ed il resto per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, Iva e Cpa;

- a titolo di rimborso delle spese del presente procedimento, la somma di euro 2.500,00, di cui 2.250,00 per compenso ed il resto per spese, oltre Iva e Cpa.

Verona 17 dicembre 2012

\*

IL CASO.it